

# **BGer 1C 672/2019 vom 7. Januar 2020**

Bundesgericht, 2020-01-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_672\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_672_2019)

FR: TF 1C 672/2019 du 7 janvier 2020

IT: TF 1C 672/2019 del 7 gennaio 2020

## **Regeste**

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile | Assistenza giudiziaria e estradizione

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 145 II 168 consid. 1).

### **E. 1.2**

Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge di massima nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana ( art. 54 cpv. 1 LTF ).

### **E. 1.3**

Avverso le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro, come in concreto, la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante ( art. 84 cpv. 1 LTF ; sulla composizione della Corte vedi l' art. 109 cpv. 1 LTF ). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire tra l'altro anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante ( DTF 145 IV 99 consid. 1.1; 142 IV 250 consid. 1.3 pag. 254).

### **E. 1.4**

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento ( DTF 145 IV 99 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2 pag. 160). Conformemente all' art. 42 cpv. 2 LTF , spetta ai ricorrenti, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute ( DTF 145 IV 99 consid. 1.5 pag. 107; 139 IV 294 consid. 1.1 pag. 297).

### **E. 2.1**

I ricorrenti fanno valere che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante perché la decisione impugnata sarebbe manifestamente arbitraria, sia con riferimento all'accertamento dei fatti sia all'applicazione del principio di proporzionalità.

### **E. 2.2**

Essi sostengono che la domanda estera si fonderebbe unicamente sui fatti indicati nella trasmissione spontanea di informazioni effettuata l'8 febbraio 2018 dal MPC, adducendo che si sarebbe pertanto in presenza di un esposto dei fatti lacunoso. Ora, i ricorrenti, disattendendo il loro obbligo di motivazione ( art. 42 LTF ), non si confrontano tuttavia con le relative motivazioni poste a fondamento dell'impugnato giudizio su questi temi, in particolare con quelle relative all'utilità potenziale della documentazione della quale è ordinata la trasmissione, segnatamente con il fatto che tutte le relazioni bancarie litigiose sono riconducibili agli indagati, come risulterebbe dalle operazioni effettuate sui conti in questione, illustrate dalla CRP e non contestate dai ricorrenti. Il ricorso è quindi inammissibile per carenza di motivazione ( art. 42 LTF ). Lo è anche perché con i loro generici accenni i ricorrenti non dimostrano che la CRP, sulle criticate questioni, si sarebbe scostata dalla giurisprudenza costante, ciò che non è d'altra parte ravvisabile in concreto. I ricorrenti osservano inoltre, in maniera del tutto generica, che nei fatti della decisione impugnata non si indica se il MPC avrebbe proceduto alla necessaria cernita. Al riguardo neppure sostengono d'aver sollevato un'eventuale mancanza in tal senso dinanzi alla CRP.

### **E. 3**

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.